



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*;

VISTO l'art. 5 del citato il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti



soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Piemonte, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., per il progetto "Nuovo elettrodotto 132 kV T.745 Fossano – Magliano Alpi", con nota prot. TRISPA/P20140008073 del 17 luglio 2014, acquisita al prot. n. DVA-2014-27223 del 20 agosto 2014 e successivamente perfezionata;

VISTO il D.Lgs. 104/2017 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21 luglio 2017;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, all'art. 23 prevede che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente"*

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 15 maggio 2014 sui quotidiani "La Stampa" ed "Il Sole 24 ORE";

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni espresse dal Pubblico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.,



e che l'opera consiste nella realizzazione dell'elettrodotto in semplice terna a 132 kV tra la cabina primaria di Fossano e la stazione elettrica di Magliano Alpi della lunghezza di 15,1 Km, parte in cavo interrato e parte in linea aerea;

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, l'elettrodotto in progetto:

- ricade, in parte, all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "*Altopiano del Bainale*" (cod. IT1160060);
- dista circa 600 m, in direzione Nord, dalla ZPS "*Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura*" (cod. IT1160059);
- dista circa 4,5 km, sempre in direzione Nord, dalla ZPS "*Oasi di Crava Morozzo*" (cod. IT1160003), quest'ultima designata anche come Sito di Importanza Comunitaria (SIC);

CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione d'Incidenza, nel quale sono stati considerati i predetti siti;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha escluso "*con ragionevole certezza, significative incidenze sugli habitat dei siti Natura 2000, ovvero che le opere determinano incidenze non negative in fase di lavori ed in fase di esercizio*";

ACQUISITO il parere n. 1869 del 18 settembre 2015, assunto al prot. 24146/DVA del 25 settembre 2015, costituito da n. 46 pagine con il quale la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto di non poter procedere alla valutazione del progetto ai sensi dell'art. 26, co. 3-ter del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che nel citato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, ha valutato tra l'altro "*che l'insufficienza del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo (PdU) non consente di esprimersi in modo positivo alla richiesta di compatibilità*";

VISTA la nota prot. n. 31591/DVA del 18 dicembre 2015, con cui la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che "*nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda*";

PRESO ATTO che il Proponente si è avvalso del diritto di cui al citato art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, dopo aver richiesto una sospensione del



procedimento, con nota prot. TRISPA/P20160003001 del 23 maggio 2016, acquisita con prot. n. 14766/DVA del 31 maggio 2016 ha trasmesso documentazione inerente le terre e rocce da scavo;

VISTA la nota prot. n. 15223/DVA del 7 giugno 2016, con cui la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS un parere sulla suddetta documentazione in relazione alla prosecuzione della valutazione del progetto;

ACQUISITO il Parere integrativo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2332 del 10 marzo 2017, assunto al prot. 6576/DVA del 20 marzo 2017, costituito da n. 8 pagine, con il quale la stessa Commissione ha ritenuto *“che sussistano presupposti tecnici per il riesame del parere n. 1869 del 18 settembre 2015 di questa Commissione [...] qualora il Proponente presenti apposita istanza corredata dalla documentazione e dalle informazioni tecniche relative al Piano di Utilizzo Terre (ex D.M. 161/2012)”*;

VISTA la nota TRISPA/P20170002453 del 13 aprile 2017, acquisita con prot. 9742/DVA del 26 aprile 2017 con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato il Piano di utilizzo terre redatto ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n.161;

CONSIDERATO che con Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-231 del 28 luglio 2017, emesso sulla base del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2439 del 23 giugno 2017, è stato approvato il Piano di Utilizzo Terre relativo al progetto *“Nuovo elettrodotto 132 kV T.745 Fossano – Magliano Alpi”*, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 2440 del 23 giugno 2017, assunto al prot. DVA-2017-16035 del 7 luglio 2017, costituito da n. 45 pagine;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 19658 del 5 luglio 2017, assunto al prot. 15871/DVA del 6 luglio 2017, e costituito da n. 42 pagine;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Piemonte, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 20-548 del 10 novembre 2014, assunto al prot. DVA-2014-40226 del 5 dicembre 2014, costituito da n. 14 pagine, quindi confermato nella sua interezza dalla stessa Regione con nota prot. n. 10382 del 2 luglio 2015 alla luce delle integrazioni progettuali presentate dal proponente



con nota TRISPA/P20150007748 del 1 giugno 2015, assunta al prot. 14934/DVA del 5 giugno 2015;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2440 del 23 giugno 2017, prot. DVA-2017-16035 del 7 luglio 2017;
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 19658 del 5 luglio 2017, assunto al prot. DVA-2017-15871 del 6 luglio 2017;
3. Parere della Regione Piemonte, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 20-548 del 10 novembre 2014, prot. DVA-2014-40226 del 5 dicembre 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione è altresì emerso che i pareri acquisiti dalla sola Regione Piemonte, risultano allegati e coordinati nel parere della stessa Regione, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 20-548 del 10 novembre 2014 e sono riportati a pagina 5 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2440 del 23 giugno 2017.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;

RITENUTO di dover provvedere alla standardizzazione dei quadri prescrittivi contenuti nei pareri allegati al presente Provvedimento, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*,



RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto del “*Nuovo elettrodotto 132 kV T.745 'Fossano – Magliano Alpi'*”, presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al seguente art. 1, sez. A, sez. B e sez. C.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

1. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere correlato al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) ante operam, in corso d'opera e post Operam, predisposto dal Proponente in fase di integrazioni.

Per la redazione esecutiva del PMA dovranno comunque essere considerate le valutazioni e le prescrizioni del presente parere, nonché quelle impartite dalla Regione Piemonte.

In relazione agli esiti del monitoraggio dovranno essere adottati i provvedimenti necessari a mitigare ed a limitare, con modalità concordate con la Regione Piemonte, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto.

2. In merito ai rischi di collisione, al fine di ottimizzare anche le misure di monitoraggio e mitigazione proposte nello SIA e nelle integrazioni, dovrà essere redatto, in fase di progetto esecutivo, uno studio, sulla base delle più recenti linee guida nazionali (“Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna”- ISPRA 2008) e internazionali (Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and electricity power grids, UNEP/CMS/Conf.10.30.2011), finalizzato alla definizione precisa e puntuale:
 - dei tratti di elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collisione;
 - delle modalità circa la disposizione, la tipologia, il numero, dei dispositivi di segnalazione e dissuasione visivi e acustici;



- delle modalità per il monitoraggio ante operam e post operam (punti di misura, modalità, tecniche, durata); il monitoraggio ante operam dovrà avere una durata minima di 1 anno;

I contenuti dello studio, che dovranno essere redatti da esperti qualificati, dovranno essere concordati con ARPA Piemonte e gli uffici competenti della Regione Piemonte. Lo studio, dovrà contenere anche le misure a tutela delle specie a rischio. Il Piano dovrà essere inviato al MATTM, alle ARPA Piemonte ed ai competenti uffici regionali.

3. Il proponente dovrà verificare il progetto esecutivo per quanto attiene le soluzioni per risolvere le interferenze con i canali e le infrastrutture irrigue esistenti con i soggetti gestori dei canali e da impianti irrigui e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione. In particolare si dovrà porre attenzione agli attraversamenti del Naviglio di Bra e della Bealera Mellea.

In caso di attraversamenti di canali di bonifica da parte di linee elettriche aeree, i pali di sostegno possono essere collocati ad una distanza non inferiore a m. 5 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine, nel caso di canale arginato e nell'area di rispetto dello scolo l'altezza della linea sul piano di campagna non può essere inferiore a m. 8 per le linee elettriche in cavo.

4. Il progetto esecutivo dovrà contenere:

- un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti e da malfunzionamenti, riguardante tutte le opere in progetto e tutte le attività correlate con la fase di cantiere e con la fase di gestione, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi finalizzati al relativo controllo e contenimento;
- il progetto delle piste e delle piazzole di accesso alle aree d'intervento in modo che non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative;
- recepire le indicazioni della Regione Piemonte e degli Enti relative alle interferenze infrastrutturali ed in particolare quelle per cui l'elettrodotto interferisce con le Strade Provinciali SP 3 e 43 e per le SP 169 e 184, adottando, laddove richiesto dalla Regione Piemonte, la tecnica dello spingi tubo;
- in merito ai rischi di collisione dell'avifauna con i conduttori ed il filo di guardia, in tutto il tracciato si dovranno installare opportuni sistemi di avvertimento visivo sulla corda di guardia, utilizzando in particolare spirali di plastica colorata (bianco e rosso disposte alternativamente);
- gli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti



necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera.

5. In riferimento al tratto che ricade nel Sito della Rete Natura 2000 "ZPS, IT1160060 - *Altopiano di Bainale*", il proponente dovrà presentare un progetto di dettaglio dell'area di cantiere, delle attività, delle fasi di cantiere e delle misure di mitigazione che saranno intraprese per la tutela e la salvaguardia degli habitat e delle specie protette.
6. In riferimento al tratto che ricade nel Sito della Rete Natura 2000 "ZPS, IT1160060 - *Altopiano di Bainale*", il proponente:
 - relativamente all'accesso alle aree di cantiere, dovrà utilizzare le piste e le strade campestri esistenti;
 - dovrà prevedere interventi di ripristino vegetazionale e morfologico, utilizzando le migliori tecniche di ingegneria ambientale disponibili; tali interventi dovranno essere concordati e verificati con l'Ente gestore;
 - dovrà eseguire le opere al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. A tal fine si dovrà sviluppare con l'ufficio competente della Regione Piemonte e con l'Ente gestore del sito, un specifico e mirato cronoprogramma dei lavori di cantiere in modo da evitare il periodo maggiormente critico nei confronti delle specie presenti;
 - relativamente alle aree di cantiere, dovrà adottare tutte le misure necessarie al fine di non arrecare disturbo alla fauna e dovrà attuare tutte le mitigazioni a tutela della fauna e della vegetazione descritte nella Studio di Incidenza e nello SIA.
7. Il Proponente dovrà ottenere:
 - l'autorizzazione idraulica per l'attraversamento del fiume Stura di Demonte presso il preposto settore delle opere Pubbliche e Difesa del Suolo (ai sensi del RD 523/1904);
 - la concessione demaniale (ai sensi della LR 12/2004);
 - l'autorizzazione presso la Regione Piemonte ai sensi della LR 45/1989 per i rischi geologici.
8. Il Proponente dovrà:
 - presentare un progetto esecutivo relativo ai dispositivi di segnalazione per ridurre i rischi di collisione dell'avifauna per il tratto in attraversamento del fiume Stura di Demonte (per i sostegni dal numero 3 al numero 6) prevedendo appositi dispositivi di allertamento visivo e sonoro, disposti ad intervalli regolari;
 - presentare la procedura di manutenzione e sostituzione dei dispositivi.

A



9. Il Proponente dovrà:

- trasmettere il cronoprogramma dei lavori per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite. Le singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate (almeno 30 gg. prima) alla Soprintendenza competente, alla Regione Piemonte, all'ARPA Piemonte, alle Autorità di bacino competenti, all'ente gestore del sito ZPS IT 1160060;
- concordare con l'Ufficio la sorveglianza a mezzo di operatori archeologici specializzati per tutti i tratti interrati: tale sorveglianza resta a carico della committenza, in quanto opera pubblica. **(Superata dalle prescrizioni B.1.g e B.3.d);**

10. Il Proponente dovrà:

- utilizzare idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni;
- durante l'esecuzione degli scavi, laddove la soggiacenza della falda sia inferiore ai 3 metri, adottare le soluzioni per minimizzare le possibili interferenze e in caso di sub alveo evitare fenomeni di mescolanza e di sifonamento. L'esecuzione delle eventuali attività di perforazione o di esecuzione delle fondazioni non dovrà determinare il rischio di diffusione delle sostanze dovute ai fluidi di perforazione;
- nelle zone agricole, realizzare i lavori al di fuori dei periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori; dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario eventualmente interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, a carico del realizzante; il proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione, concordare con i Consorzi di Bonifica e/o con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali interferenze e le eventuali opere compensative;
- ripristinare la vegetazione arborea e/o arbustiva eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, assicurando le successive cure colturali per i primi 5 anni dal momento dell'impianto;
- progettare adeguati interventi/misure finalizzate al ripristino delle aree e delle piste di cantiere previste per la realizzazione di tutte le opere, al fine di riportare la situazione ante operam;
- relativamente alle emissioni atmosferiche in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione proposte nel progetto, assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri;
- relativamente alle emissioni acustiche, durante le fasi di cantiere in prossimità di ricettori sensibili, realizzare delle barriere antirumore fissi e



mobili, il cui dimensionamento dovrà essere definito in relazioni alle specifiche caratteristiche locali. Dovranno essere impiegati impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

11. Il Proponente dovrà:

- effettuare il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna;
- effettuare la sostituzione dei dispositivi deteriorati ed il loro eventuale corretto riposizionamento.

12. Cinque anni prima della dismissione delle opere il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera.

Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.1) Il Progetto Definitivo deve essere modificato ed integrato, in sede di acquisizione dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto e per la preventiva approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo:

- a) che l'elettrodotto interrato e le intere relative fasce di protezione e di impegno (DpA; Area potenzialmente impegnata; Area impegnata) non si sovrappongano in alcun modo con le strutture della Cappella di Santa Caterina nel Comune di Fossano e che qualsiasi intervento in prossimità alla stessa sia realizzato in modo tale da non compromettere o limitare in qualsiasi modo la tutela, l'uso e la conservazione presente e futura della cappella stessa. Per quanto sopra la Società Terna S.p.A. deve prevedere che la distanza minima intercorrente tra la predetta Cappella e il punto ad essa più vicino delle suddette fasce di protezione e di impegno corrisponda almeno al doppio della larghezza di quest'ultime, ovvero deve dimostrare il raggiungimento di un equivalente risultato con la posa in opera di adeguate schermature del cavidotto interrato ai fini della riduzione del relativo campo magnetico interferente con le strutture della suddetta Cappella;
- b) che la posa dell'elettrodotto interrato e la realizzazione della relativa "nuova buca giunti" in corrispondenza della Cappella di Santa Caterina nel Comune di Fossano siano mantenute, in ogni caso, ad adeguata distanza dalle sue strutture al fine di non arrecare danno alla medesima. Il Progetto Definitivo dell'elettrodotto nel tratto posto in prossimità del suddetto bene deve



illustrare adeguatamente in scala opportuna le distanze e gli accorgimenti utilizzati a tale scopo;

- c) l'interramento dell'elettrodotto, nel rispetto di quanto indicato alle lettere a) e b) della presente prescrizione B.1), fino al nuovo sostegno denominato "V.1 proposto" ed individuato nell'elaborato integrativo con codifica DGAX09208BGL00002 del 13/03/2015;
- d) l'individuazione delle interferenze dell'elettrodotto (sia per la parte relativa ai sostegni, che alla sua parte costituita dal conduttore aereo od interrato che sia) con le aree boschive di cui all'articolo 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004, provvedendo a definire anche le relative eventuali necessarie opere di mitigazione e compensazione indicate dalle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale;
- e) l'individuazione delle interferenze dell'elettrodotto (sia per la parte relativa ai sostegni, che alla sua parte costituita dal conduttore aereo) con la "Area contigua Gesso e Stura", tutelata ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 42/2004, provvedendo a definire anche le relative eventuali necessarie opere di mitigazione indicate all'articolo 18 delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale;
- f) l'individuazione, con specifica relazione ed elaborati grafici, di tutte le aree di cantiere. Per ogni area il Progetto individuerà anche le opere e i tempi necessari per il ripristino dei relativi luoghi impegnati;
- g) l'assistenza archeologica, con personale specializzato e con oneri a carico della Società Terna S.p.A., di tutte le opere di movimento della terra, di scavo e di sondaggio nel sottosuolo che attengono alla realizzazione dell'intero tratto interrato dell'elettrodotto;
- h) che nel Quadro Economico siano accantonate adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti della terra, agli scavi ed ai sondaggi nel sottosuolo, come anche l'esecuzione delle eventuali conseguenti indagini in caso di ritrovamenti di interesse archeologico, che potrebbero rinvenirsi anche per il tratto aereo dell'elettrodotto;
- i) che la Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005, presentata per il procedimento di VIA, sia aggiornata allo stato vincolistico e di tutela vigente alla data di autorizzazione del progetto e che la stessa verifichi la compatibilità paesaggistica del progetto modificato ed integrato anche nel senso sopra indicato alle lettere d), e) ed f) – quest'ultima per le parti ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente - della presente prescrizione B.1), nonché la stessa Relazione definisca il più adeguato "trattamento cromatico" da adottarsi per i sostegni quale indicato come intervento atto a ridurre parzialmente l'impatto visivo dell'opera, in particolar modo, ma non esclusivamente, per i sostegni dal n. 3 al n. 6 posti in corrispondenza dell'attraversamento del Fiume Stura di Demonte.



B.2) Qualsiasi opera di movimento della terra, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. B.1.g) e alle comunicazioni, consegne e garanzia di cui alla prescrizione n. B.3).

B.3) La Società Terna S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
- b) consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto dei cantieri - che prevedano, sia per la parte interrata che aerea dell'elettrodotto, movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo;
- c) consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio i *curricula* del personale specializzato in archeologia di cui alla prescrizione n. B.1.g);
- d) garantire alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio che il personale di cui alla prescrizione n. B.1.g) concordi con la medesima Soprintendenza (Area funzionale: Patrimonio archeologico) le modalità attuative della relativa assistenza, come anche l'obbligo per lo stesso personale di mantenere costanti contatti con lo stesso Ufficio al fine di fornire al medesimo un continuo aggiornamento sullo svolgimento e le risultanze dell'assistenza operata.

B.4) Si prescrive, ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

B.5) In corso d'opera la Società Terna S.p.A. deve provvedere a che:

- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi -- comprese le opere di cantiere e



- connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società Terna S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in situ può comportare una variante alle opere previste;
- b) qualsiasi opera di movimento della terra, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il Progetto Definitivo di cui alla prescrizione n. B.1) o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo e all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. B.1.g);
 - c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, sia tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - d) le opere di mitigazione/compensazione vegetazionale previste nel Progetto Definitivo, aggiornato ed integrato con il Progetto Esecutivo anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - e) le opere di mitigazione/compensazione vegetazionale siano realizzate possibilmente in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione della linea elettrica con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

B.6) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

B.7) Nelle aree di cantiere, in quelle di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, per le eventuali piste di servizio create per la realizzazione delle opere, nonché in ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il ripristino morfologico, tipologico e vegetazionale delle aree impegnate.

B.8) La Società Terna S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati



elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero B.1) al numero B.7).

- B.9) Gli interventi di mitigazione/compensazione previsti nel Progetto Definitivo aggiornato nel rispetto di quanto indicato alla prescrizione n. B.1 e, quindi, nel Progetto Esecutivo sono soggetti:
- a) per la parte relativa alle mitigazione/compensazione vegetazionali, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale;
 - b) per tutti gli interventi di mitigazione/compensazione realizzati su indicazione della presente procedura, sia di tipo vegetazionale che edile, al mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati.

Sez. C)

Prescrizioni della Regione Piemonte

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte nel parere espresso con Delibera di Giunta Provinciale n. 20-548 del 10 novembre 2014, ad eccezione delle prescrizioni n. 24 e 25 oggetto di specifiche prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, qualora non già ricomprese o non in contrasto con le prescrizioni richiamate alle lettere A) e B) del presente decreto.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1, si provvederà, con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

Prescrizione: A) 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Ente coinvolto: Regione Piemonte

Prescrizione: A) 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto: Regione Piemonte e ARPA Piemonte.

Prescrizione: A) 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM– 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Piemonte

Ente coinvolto: Autorità di Bacino

Prescrizione: A) 4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Piemonte

Ente coinvolto: ARPA Piemonte

Prescrizione: A) 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Piemonte

Enti coinvolti: Ente Gestore sito IT 1160060 – Altopiano di Bainale

Prescrizione: A) 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente Vigilante: Regione Piemonte

Ente coinvolto: Ente Gestore sito IT 1160060 – Altopiano di Bainale

Prescrizione: A) 7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Piemonte



Prescrizione: A) 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Piemonte

Ente coinvolto: ARPA Piemonte

Prescrizione: A) 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 6. Fase precedente la cantierizzazione

Ente Vigilante: Regione Piemonte

Enti coinvolti: ARPA Piemonte; Autorità di Bacino, Ente Gestore sito IT 1160060 – Altopiano di Bainale

Prescrizione: A) 10

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente Vigilante: Regione Piemonte

Ente coinvolto: Consorzi di Bonifica

Prescrizione: A) 11

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 7. Fase di esercizio (12 mesi dopo la messa in esercizio)

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto: Regione Piemonte

Prescrizione: A) 12

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 7. Fase di esercizio (5 anni prima della dismissione dell'opera)


Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto: Regione Piemonte

Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 1



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Prescrizione: B) 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4.
Fase di cantiere

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5.
Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 7. Fase di esercizio

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Sez. C)

Prescrizioni della Regione Piemonte

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui alla sez. C) dell'articolo 1 provvederà la Regione Piemonte nelle modalità e con i soggetti indicati nelle singole prescrizioni.



Gli esiti saranno comunicati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, all'ARPA Piemonte ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza dell'Ente Gestore sito IT 1160060 – Altopiano di Bainale, dell'Autorità di Bacino, dei Consorzi di Bonifica e delle altre amministrazioni interessate.

La Società Terna Rete Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al parere della Regione Piemonte, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

